



## **CORDICOM FVG ODV**

*Coordinamento di Cittadini, Comitati ed Associazioni  
per l'ambiente e la qualità della vita*

Spett.le  
Servizio valutazioni ambientali,  
Direzione centrale ambiente ed energia,  
via Carducci 6 – Trieste

**pec:** [ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it)

e, per conoscenza, a

Spett.le  
Signor Sindaco  
del Comune di MANZANO

**pec:** [comune.manzano@certgov.fvg.it](mailto:comune.manzano@certgov.fvg.it)

Spett.le  
Signor Sindaco  
del Comune di BUTTRIO

**pec:** [comune.buttrio@certgov.fvg.it](mailto:comune.buttrio@certgov.fvg.it)

Spett.le  
Signor Sindaco  
del Comune di PAVIA di UDINE

**pec:** [comune.paviadiudine@certgov.fvg.it](mailto:comune.paviadiudine@certgov.fvg.it)

Spett.le  
Signor Sindaco  
del Comune di TRIVIGNANO UDINESE

**pec:** [comune.trivignanoudinese@certgov.fvg.it](mailto:comune.trivignanoudinese@certgov.fvg.it)

Spett.le  
Signor Sindaco  
del Comune di S.GIOVANNI al NATISONE

**pec:** [comune.sangiovannialnatisone@certgov.fvg.it](mailto:comune.sangiovannialnatisone@certgov.fvg.it)

Spett.le  
Signor Sindaco  
del Comune di CORNO di ROSAZZO

**pec:** [comune.cornodirosazzo@certgov.fvg.it](mailto:comune.cornodirosazzo@certgov.fvg.it)

Spett.le  
Signor Sindaco  
del Comune di PREMARIACCO

**pec:** [comune.premariacco@certgov.fvg.it](mailto:comune.premariacco@certgov.fvg.it)

---

## **CORDICOM FVG ODV**

COORDINAMENTO dei COMITATI TERRITORIALI e dei CITTADINI ASSOCIATI del FRIULI VENEZIA GIULIA  
Associazione iscritta al Registro generale delle organizzazioni di volontariato - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Via Bicinicco 20 - 33100 UDINE • codice fiscale 94088290302 • tel. 349 44.21.326  
[www.cordicom.org](http://www.cordicom.org) • mail PEC : [cordicom@pec.it](mailto:cordicom@pec.it) • mail normale : [cordicom@libero.it](mailto:cordicom@libero.it)

Udine, 13 settembre 2019

**Oggetto: Istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto  
“Termovalorizzatore rifiuti solidi non pericolosi: revamping per  
aggiornamento tecnologico, in Comune di Manzano”.**

---

Sono stati valutati una serie di documenti relativi alle richieste della GREEMAN srl di variazioni dell'impianto di incenerimento di rifiuti sito nel Comune di Manzano.

In pratica si tratta di questo:

- con Decreto regionale n° 1082/AMB del 27/02/2019 la GEENMAN era stata autorizzata a modificare il quantitativo di rifiuti da trattare
- 47 giorni dopo l'autorizzazione la GREENMAN richiede la verifica di di VIA per la realizzazione di un'altra linea di incenerimento che dovrebbe sostituire quella attualmente esistente ed appena autorizzata. Quest' ultima dovrebbe essere messa in funzione solo in caso di emergenza.

## **PREMESSA**

Vanno presi in considerazione più aspetti sia normativi, sia altri quali sanitari e commerciali.

## **ASPETTI NORMATIVI**

Dall' esame della documentazione risulta che per la richiesta la GREENMAN fa riferimento esclusivo al Dlg 152/2006 ma attualmente sono in vigore parecchie altre norme e aggiornamenti che puntualizzano il problema e indicano le modalità da seguire in modo obbligatorio:

### **1 - Reg UE 166/2006 relativo all' istituzione di un registro europeo delle emissioni e del trasferimento di sostanze inquinanti**

Richiamando in sintesi alcuni concetti espressi da tale regolamento si ha:

L' art. 1 recita: “Il Reg istituisce un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario definito PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) sotto forma di banca dati elettronica accessibile al pubblico e ne stabilisce le regole di funzionamento onde facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento ambientale”.

L' art. 2 indica le definizioni giuridiche dei termini “pubblico”, “autorità competente”, “impianto”, “gestore”, “sostanze inquinanti” ecc.

L' art. 3 recita: “Il PRTR europeo contiene informazioni riguardanti:  
a - le emissioni di sostanze inquinanti di cui all' art. 5 paragrafo 1 lettera a) soggette all' obbligo di comunicazione da parte dei gestori dei complessi che svolgono attività elencate nell' allegato 1. .... omissis .....

L' Allegato 1 al punto 5 lettera b) specifica che gli impianti di incenerimento di rifiuti non pericolosi, con una soglia di capacità di 3 t/h, sono soggetti all' obbligo di cui sopra.



L' art. 5, paragrafo 1 lettera a) recita: "Il gestore di un complesso di cui all' allegato 1 nel caso si superino le soglie di capacità applicabili annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime:

## **2 - DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.**

All' art.1 (principi e finalità) questo Decreto istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzato, fra l'altro, a:

- a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
- c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate.

All' art 5 risultano fondamentali le disposizioni relative ai punti fissi di misura:

comma 1. La valutazione della qualità dell'aria ambiente è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 3, 4 e 5, l'allegato III, l'appendice II e l'appendice III.

commi 2 e 3: Viene prescritto che nelle e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), sia che operino la rispettiva soglia di valutazione superiore sia che siano compresi tra la rispettiva soglia di valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie,

All' art. 6 vengono addirittura stabiliti quante stazioni di misura debbano essere poste in atto a seconda del tipo di inquinante:

- 3 stazioni per la determinazione dei PM<sub>2,5</sub>
- 7 stazioni per gli idrocarburi policiclici aromatici
- 3 stazioni per la determinazione di metalli e benzopirene
- 7 stazioni poste in sito fisso urbano per i PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>

Negli allegati infine vengono riportate tutte le indicazioni per determinare le varie sostanze inquinanti con metodiche ufficiali obbligatorie e per trascrivere i risultati in modo ritenuto congruo.

## **3 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. 157. Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che va a modificare le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.**



All' art. 1 disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, con riferimento a:

- a) l'individuazione delle autorità competenti;
- b) gli obblighi dei gestori;
- c) i contenuti della comunicazione;
- d) la pubblicità dei dati e la sensibilizzazione del pubblico.

Negli allegati viene descritto il necessario per compilare il PRTR che, è opportuno ricordare, è il registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario.

Fra le linee guida per la dichiarazione del PRTR al capitolo relativo al punto 2.3 (informazioni della dichiarazione come acquisirle e come comunicarle) il DPR 157/2011 specifica anche che le informazioni quantitative sulle emissioni possono essere acquisite attraverso le tre seguenti procedure: Misura, Calcolo e Stima.

**La modalità di acquisizione del dato di emissione deve essere indicata accompagnando ciascun dato dichiarato con la lettera M se misurato, C se calcolato e S se stimato.**

#### Misura

Un'emissione o un trasferimento si intende misurato (M) quando l'informazione quantitativa deriva da misure realmente fatte su campioni prelevati nell'impianto stesso utilizzando metodi standardizzati o ufficialmente accettati

#### Calcolo

Un'emissione o un trasferimento fuori sito si intende calcolato (C) quando l'informazione quantitativa è ottenuta utilizzando metodi di stima e fattori di emissione accettati a livello nazionale o internazionale e rappresentativi dei vari settori industriali.

#### Stima

Un'emissione o un trasferimento si intende stimato (S) quando l'informazione quantitativa deriva da stime non standardizzate basate sulle migliori assunzioni o ipotesi di esperti.

All' Appendice 3 viene ripetuta la lista delle attività soggette alla dichiarazione del PRTR (vedi sopra Reg 166/2006 allegato 1) in cui viene confermato che l'incenerimento dei rifiuti non pericolosi comporta la dichiarazione del PRTR.

La tabella A2 riporta la lista di tutte le possibili sostanze inquinanti relative alle emissioni in aria, acqua e suolo

La successiva tabella A3 riguarda le sotto liste specifiche per settore per gli inquinanti in aria. In essa vengono riportate anche le sostanze necessarie o opportune da determinare per meglio definire l'indagine sulle emissioni in aria di un impianto come quello in discussione.



**Riprendendo una comunicazione dell'ARPA del Veneto riscontrabile in internet, si può raccogliere tutta la legislazione che interessa il problema.**

## **QUALITÀ DELL'ARIA**

Norma quadro in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico

### **Decreto Legislativo n. 155/2010**

Il Decreto individua l'elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio (NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio, precursori dell'ozono) e stabilisce le modalità della trasmissione e i contenuti delle informazioni sullo stato della qualità dell'aria, da inviare al Ministero dell'Ambiente.

Il provvedimento individua nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità dell'aria e per la redazione dei Piani di Risanamento della qualità dell'aria nelle aree nelle quali sono stati superati i valori limite. Sono stabilite anche le modalità per la realizzazione o l'adeguamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria (Allegato V e IX).

L'allegato VI del decreto contiene i metodi di riferimento per la determinazione degli inquinanti. Gli allegati VII e XI, XII, XIII e XIV riportano i valori limite, i livelli critici, gli obiettivi a lungo termine e i valori obiettivo rispetto ai quali effettuare la valutazione dello stato della qualità dell'aria.

**DM Ambiente 29 novembre 2012** che, in attuazione del Decreto Legislativo n.155/2010, individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria,

**Decreto Legislativo n.250/2012** che modifica ed integra il Decreto Legislativo n.155/2010 definendo anche il metodo di riferimento per la misurazione dei composti organici volatili,

**DM Ambiente 22 febbraio 2013** che stabilisce il formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di monitoraggio

**DM Ambiente 13 marzo 2013** che individua le stazioni per le quali deve essere calcolato l'indice di esposizione media per il PM<sub>2,5</sub>.

**DM 5 maggio 2015** che definisce i metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n.155/2010. In particolare, in allegato I, è descritto il metodo di campionamento e di analisi da applicare in relazione alle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM<sub>10</sub> e PM<sub>2.5</sub>, mentre in allegato II è riportato il metodo di campionamento e di analisi da applicare per gli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene.

**DM 26 gennaio 2017** che modifica ulteriormente il Decreto Legislativo n.155/2010, recependo i contenuti della **Direttiva 1480/2015** in materia di metodi di riferimento per la determinazione degli inquinanti, procedure per la garanzia di qualità per le reti e la comunicazione dei dati rilevati e in materia di scelta e documentazione dei siti di monitoraggio.

## **EMISSIONI**

Norma quadro in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera



**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**, parte V, che si applica a tutti gli impianti (compresi quelli civili) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera stabilendo valori di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi delle emissioni oltre che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge.

**D.Lgs. n.128/2010 e dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46** , che ha modificato il D.Lgs 152/06 nelle Parti II, III, IV e V,

**D.Lgs 15 novembre 2017, n. 183** (in vigore dal 19 dicembre 2017) con il quale si dà attuazione alla **Direttiva UE 2015/2193** relativa alla limitazione delle emissioni di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi, definiti come gli impianti di "potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW". Al Titolo II è aggiunta la definizione di medi impianti termici civili, ossia quelli di potenza pari o superiore a 1 MW, seguita da ulteriori disposizioni specifiche.

**DPR n. 59/2013** che, oltre a regolamentare e semplificare gli adempimenti in materia di autorizzazione unica ambientale per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, obbliga gli stabilimenti, in cui sono presenti attività ad emissioni scarsamente rilevanti, all'adozione delle autorizzazioni di carattere generale riportate in Allegato I al DPR n. 59/2013 stesso.

**DPR n.74/2013**, ovvero il Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

**DM Ambiente del 7 novembre 2017** è stato emanato il regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. Il provvedimento individua le classi di qualità dei generatori di calore per il rilascio della certificazione ambientale e prevede che il produttore richieda ad un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale dell'impianto.

**Decreto Legislativo n. 81/2018** (recepimento **Direttiva n. 2284 del 14 dicembre 2016**) che stabilisce i nuovi impegni nazionali di riduzione delle emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniacca (NH<sub>3</sub>) e particolato fine (PM<sub>2,5</sub>).

**Legge n. 316 del 30 dicembre 2004** che contiene le disposizioni per l'applicazione della **Direttiva 2003/87/CE** in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.

**Decreto Legislativo n. 30/2013** "Attuazione della **direttiva 2009/29/CE** per perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra".

**Decreto Legislativo n. 111/2015** che integra e modifica il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in materia di assegnazione e rilascio di quote emmissive di gas ad effetto serra per le attività di trasporto aereo.

## CONCLUSIONI

Da quanto appena esposto risulta che l'impianto di incenerimento di Manzano è soggetto a tutte le disposizioni di legge soprarichiamate.



Si sottolinea quindi che il richiamo al solo **Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152** non può essere ritenuto sufficiente per la richiesta fatta dalla GREENMAN.

Inoltre è da tener presente che tale richiesta si riferisce ad un impianto dedicato allo stesso tipo di rifiuti inceneriti dall' impianto precedente e nella stessa zona. E' evidente che anche l'impianto precedente era soggetto al rispetto delle stesse leggi di cui sopra con gli stessi obblighi di rispetto delle varie disposizioni di misurazione delle sostanze emesse.

Se nell' impianto vecchio si fosse seguito quanto prescritto sia con l'adozione delle stazioni di misura previste, sia con l'applicazione delle varie metodiche analitiche obbligatorie e sia con l'espressione dei risultati secondo le modalità prescritte, si avrebbe attualmente un quadro completo della situazione che permetterebbe un giudizio facile e ragionato per l'eventuale autorizzazione.

Ricordando quanto già messo in evidenza negli incontri precedenti per l'autorizzazione all' ampliamento delle quantità di rifiuti da trattare, si può dire che non esiste nulla che corrisponda alle prescrizioni di legge anche le più importanti di queste risalgono a 8 - 9 anni fa.

La presenta richiesta, fra l'altro, presenta solo una modellizzazione teorica del problema nonostante tutte le preoccupazioni della popolazione circostante e le segnalazioni fatte nel corso degli anni relative cattivi odori e quant'altro.

## **ALTRI ASPETTI**

Sarebbe opportuno stabilire in modo definitivo se l'incenerimento dei rifiuti è un servizio pubblico o se invece è una attività privata che prevede quindi minimi costi con massimi ricavi.

In entrambi i casi però è da ricordare che la popolazione paga una tassa specifica per il trattamento dei rifiuti.

Se è una attività privata allora sarebbe opportuno utilizzare i ricavi fino ad eliminare del tutto le emissioni in atmosfera trattandole in camino o addirittura aspirando i fumi e convogliarli in acqua dove possono essere trattati in modo opportuno.

Non è possibile accettare che il trattamento dei rifiuti sia fatto in modo incompleto restituendo all' ambiente e alla popolazione la parte più tossica e abbassando la qualità dell'aria.

E' opportuno ricordare che la popolazione ha pagato una tassa per vivere in un ambiente sano.

Se è un servizio pubblico non si pone il problema dei costi e dei ricavi perché al massimo il consuntivo potrà prevedere la parità e non il guadagno.

In questo caso i ricavi devono essere utilizzati per completare il rendimento dell'impianto fino all' eliminazione totale dei parametri inquinanti.

In attesa in un gentile riscontro a quanto esposto, si porgono distinti saluti.

per il **CORDICOM FVG ODV**

il Presidente  
Luciano Zorzenone



**CORDICOM FVG ODV**

Osservazione su Termovalorizzatore rifiuti solidi non pericolosi - Manzano  
Comunicazione del 13 settembre 2019